



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 18.10.2013
COM(2013) 733 final

2011/0195 (COD)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO

**a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea**

riguardante la

**posizione del Consiglio in merito all'adozione di un regolamento del Parlamento europeo
e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca**

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO

**a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea**

riguardante la

**posizione del Consiglio in merito all'adozione di un regolamento del Parlamento europeo
e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca**

1. CONTESTO

Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio (documento COM(2011) 425 definitivo — 2011/0195 COD):	13 luglio 2011
Data del parere del Comitato economico e sociale europeo:	28 marzo 2012
Data del parere del Comitato delle regioni:	4 maggio 2012
Data della posizione del Parlamento europeo in prima lettura:	6 febbraio 2013
Data di adozione della posizione del Consiglio:	17 ottobre 2013

2. OBIETTIVO DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

L'obiettivo generale della proposta relativa a un nuovo regolamento sulla politica comune della pesca è di garantire che le attività di pesca e di acquacoltura creino condizioni ambientali sostenibili a lungo termine e contribuiscano alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare.

3. OSSERVAZIONI SULLA POSIZIONE DEL CONSIGLIO

3.1. Osservazioni generali sulla posizione del Consiglio

La Commissione concorda con la posizione del Consiglio, poiché il compromesso politico negoziato tra il Parlamento europeo e il Consiglio conserva tutti gli elementi fondamentali della proposta originale della Commissione. In particolare, esso comprende 1) un obbligo giuridico soggetto a scadenze per la gestione sostenibile degli stock alieutici, 2) un obbligo giuridico soggetto a scadenze per eliminare i rigetti in mare, 3) un sistema di regionalizzazione volto a far sì che le decisioni vengano prese a un livello quanto più possibile vicino alle parti interessate. La Commissione giudica altresì accettabili altri emendamenti, relativi fra l'altro ai piani pluriennali, alle norme in materia di accesso alle acque, alla creazione di zone di ricostituzione degli stock ittici, all'assegnazione delle possibilità di pesca, alla gestione della capacità di pesca, alla raccolta dei dati, alla dimensione esterna, al controllo e all'esecuzione nonché alla consultazione e composizione dei consigli consultivi.

3.2. Emendamenti del Parlamento europeo in prima lettura

Il Parlamento europeo ha presentato oltre 230 emendamenti, relativi alle varie parti della proposta della Commissione. La maggior parte di questi emendamenti comportava più di un paragrafo di articolo.

Nel corso delle consultazioni a tre, tutti gli emendamenti del Parlamento europeo sono stati esaminati e negoziati. Di conseguenza, nessun emendamento è stato pienamente integrato nella posizione del Consiglio in prima lettura, ad eccezione dei seguenti: emendamento 116 (misure di emergenza adottate dagli Stati membri), 118 (prevenzione e riduzione delle catture accidentali), 137 (sistema di concessioni di pesca trasferibili), 243 (gruppo di esperti in materia di conformità), 196 (contributo ai costi di controllo), 200 (creazione di nuovi consigli consultivi). Questi emendamenti sono stati recepiti senza modifiche o con adeguamenti minori.

Per molti degli emendamenti del Parlamento europeo, la posizione del Consiglio è formulata in modo tale da incorporare (in tutto o almeno in parte) il contenuto essenziale degli emendamenti stessi. Tale è il caso in particolare per l'articolo 2 (obiettivi, emendamenti 60, 61 e 235), l'articolo 3 (principi di buona governance, emendamenti 62 e 220), gli articoli 6, 7 e 8 (disposizioni generali sulle misure di conservazione, tipi di misure e istituzione di riserve di ricostituzione degli stock, emendamenti 101, 102 e 103), le misure tecniche (emendamenti 104 e 295), gli articoli 9 e 10 (piani pluriennali, emendamenti 105, 106, 107, 108 e 239), l'articolo 11 (misure di conservazione necessarie per il rispetto degli obblighi imposti dalla normativa ambientale dell'Unione, emendamenti 109, 111 e 258), l'articolo 12 (misure di emergenza adottate dalla Commissione, emendamento 115), l'articolo 15 (obbligo di sbarco, emendamento 119), gli articoli 16 e 17 (possibilità di pesca, emendamenti 120, 227, 264, 293 e 301), gli articoli 20 e 21 (misure di conservazione adottate dagli Stati membri, emendamenti 131-136), gli articoli 22-24 (gestione della capacità della flotta, emendamenti 138, 241, 139, 140 e 141), l'articolo 25 (basi scientifiche per la gestione della pesca e consultazione del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca, emendamenti 142-160 e 285), gli articoli 28-32 (politica esterna, emendamenti 161-176 e 230), l'articolo 34 (acquacoltura, emendamenti 178-181 e 242), l'articolo 35 (organizzazione comune dei mercati, emendamenti 183-188), l'articolo 44 (consigli consultivi, emendamenti 201 e 202) e i nuovi articoli 49 e 50 (valutazione e relazione annuale della Commissione, emendamenti 209 e 210).

All'articolo 18 (regionalizzazione, emendamenti 121-130), solo pochi degli elementi proposti dal Parlamento sono stati integrati nella posizione del Consiglio (il Parlamento ha accettato il modello alternativo del Consiglio quale emerge dal testo di quest'ultimo). Gli emendamenti all'articolo 36 (controllo ed esecuzione, emendamenti 189-193, 195, 225 e 226) e agli articoli 41 e 42 (strumenti finanziari, emendamenti 197, 199 e 302) sono stati solo parzialmente integrati nella posizione del Consiglio.

3.3. Nuove disposizioni introdotte dal Consiglio e posizione della Commissione a tale riguardo

Il Consiglio non ha introdotto nuove disposizioni rispetto a quelle già proposte dal Parlamento europeo (zone di ricostituzione degli stock, prevenzione delle catture accidentali, criteri trasparenti per l'attribuzione dei contingenti da parte degli Stati membri).

Esso ha tuttavia esteso l'ambito della regionalizzazione, inizialmente limitata ai piani pluriennali e ai quadri di misure tecniche, includendovi misure soggette a obblighi ambientali, l'adozione di piani specifici per i rigetti in mare ed altre misure di conservazione. La Commissione può accettare il modello di regionalizzazione e il campo di applicazione più vasto previsto dal modello di regionalizzazione riformulato.

Il Consiglio ha inoltre modificato la proposta della Commissione sulla gestione della capacità di pesca. Pur convenendo col Parlamento sul fatto di eliminare l'obbligo per gli Stati membri di introdurre un sistema di concessioni di pesca trasferibili, il Consiglio ha reintrodotto il sistema a titolo facoltativo, in modo che gli Stati membri abbiano la possibilità di decidere l'introduzione di concessioni di pesca trasferibili se lo desiderano. Il Consiglio e il Parlamento si sono accordati su questo sistema facoltativo combinandolo col mantenimento delle attuali misure in materia di capacità della flotta e aggiungendovi l'obbligo per gli Stati membri di predisporre ove del caso piani di azione volti a raggiungere progressivamente l'equilibrio tra le proprie flotte e le possibilità di pesca di cui dispongono. La Commissione può accettare questo compromesso, che può essere vantaggioso per adeguare la capacità della flotta in combinazione con la condizionalità finanziaria introdotta nel testo concordato, che essa ritiene proporzionato.

3.4. Problemi incontrati in sede di adozione della posizione in prima lettura e posizione della Commissione a tale riguardo

Durante la conclusione dei negoziati è stato raggiunto un accordo sul conferimento di poteri alla Commissione tramite atti delegati e atti di esecuzione. La Commissione può accettare quanto concordato. In particolare, le modalità relative agli atti delegati e agli atti di esecuzione nell'ambito della regionalizzazione soddisfano i requisiti istituzionali e contribuiranno alla realizzazione di una politica più efficace.

Tuttavia, per quanto concerne talune disposizioni istituzionali specifiche del modello di regionalizzazione (articolo 18) e la limitazione dei poteri della Commissione nel quadro della procedura di comitato per quanto riguarda l'articolo 22 (norme di attuazione per il regime di entrata/uscita), la Commissione giudica necessario chiarire la propria posizione mediante una serie di dichiarazioni.

Analogamente, la Commissione avverte la necessità di effettuare una dichiarazione sulla propria posizione in merito alle disposizioni della parte VI (politica esterna), in particolare quelle dell'articolo 28, paragrafo 3.

4. CONCLUSIONE

La Commissione può accettare la posizione del Consiglio, che è frutto di negoziati con il Parlamento europeo. Essa ritiene tuttavia necessario effettuare le seguenti dichiarazioni in merito all'articolo 18, paragrafi 1, 3, 7 e 8, alla parte VI (in particolare l'articolo 28, paragrafo 3) e all'articolo 47, paragrafo 2, secondo comma (in relazione all'articolo 22).

Riguardo all'articolo 18

(Sui paragrafi 1 e 3) La Commissione sottolinea che il conferimento di poteri alla Commissione per adottare misure delineate nelle raccomandazioni congiunte degli Stati membri per mezzo di atti di esecuzione o di atti delegati non può incidere sul potere discrezionale della Commissione di adottare tali atti.

(Sul paragrafo 7) La facoltà degli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto di elaborare raccomandazioni comuni non può incidere sul diritto di iniziativa esclusivo della Commissione di presentare proposte nel settore della politica comune della pesca.

(Sul paragrafo 8) Tenuto conto dell'articolo 2, paragrafo 1, del TFUE, non si può intendere che il paragrafo 8 conferisca automaticamente, in assenza di altra legislazione dell'Unione, l'autorizzazione agli Stati membri di adottare atti giuridicamente vincolanti in un settore di competenza esclusiva dell'Unione. Qualora la Commissione ritenga che tali atti siano incompatibili con gli obiettivi della politica comune della pesca, gli Stati membri dovranno agire in conformità con il principio di leale collaborazione al fine di eliminare qualsiasi incompatibilità con il diritto dell'Unione.

Sulla parte VI, in particolare l'articolo 28, paragrafo 3

Le disposizioni della parte VI relative alla politica esterna non possono incidere sulla validità delle decisioni del Consiglio o delle direttive di negoziato impartite dal Consiglio alla Commissione a norma dell'articolo 218 del TFUE o di accordi conclusi con paesi terzi o organizzazioni in conformità all'articolo 218 del TFUE.

Articolo 47, paragrafo 2, secondo comma

La Commissione sottolinea che è contrario alla lettera e allo spirito del regolamento (UE) n. 182/2011 (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13) invocare in modo sistematico l'articolo 5, paragrafo 4, secondo comma, lettera b). Il ricorso a tale disposizione deve rispondere ad una necessità specifica di derogare alla regola di principio secondo cui la Commissione può adottare un progetto di atto di esecuzione quando non viene emesso nessun parere. Dato che si tratta di un'eccezione alla regola generale stabilita dall'articolo 5, paragrafo 4, il ricorso al secondo comma, lettera b), dello stesso articolo non può essere considerato semplicemente un "potere discrezionale" del legislatore, ma deve essere interpretato in maniera restrittiva e deve quindi essere giustificato.